

**Tribunale di Napoli**  
**V sezione civile**  
R.G. Esec. N. ■■■/2020

Il giudice dell'esecuzione,  
vista l'istanza depositata dalla debitrice l'11/06/2021,  
rilevato che il creditore procedente non ha depositato la documentazione richiesta con  
il provvedimento del 24/03/2021, nel termine assegnato, ritenuto, pertanto, che  
l'esecuzione debba essere dichiarata improcedibile, mancando la possibilità di  
accertare compiutamente la continuità delle trascrizioni e l'attuale titolarità del bene,  
ritenuto che occorra sentire le parti, ai sensi dell'art. 172 disp att. c.p.c., prima di  
disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento,

p.q.m.

dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, con conseguente liberazione del pignorato;  
Dispone darsi avviso immediato all'esperto e/o custode e/o professionista delegato,  
per l'interruzione di ogni ulteriore attività e per il rilascio dell'immobile all'avente  
diritto.

Letti gli artt. 560, comma 1, 593, comma 2, e 178 disp. att. cpc, invita il custode a  
rendere il conto finale della gestione e a tal fine dispone che il custode provveda a:

- a) inviare copia del rendiconto ai creditori ed al debitore, invitandoli a presentare  
osservazioni o contestazioni entro i successivi 15 giorni, con l'avvertimento che, in  
mancanza, esso si intenderà approvato;
- b) depositare, successivamente, in cancelleria il rendiconto e tutti i documenti  
giustificativi, fornendo prova delle comunicazioni alle parti e dando menzione delle  
eventuali osservazioni di queste ultime e delle proprie repliche.

Invita gli ausiliari a richiedere le loro rispettive competenze – che resteranno a carico  
del creditore - mediante compilazione e deposito delle istanze di liquidazione in uso  
presso l'Ufficio.

Conferma l'udienza del 12/10/2021 per l'audizione delle parti, riservando, all'esito,  
l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Napoli, 16/06/2021

Il giudice dell'esecuzione dott.  
Gabriele Montefusco

